



▶ **POLIZZA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITÀ CIVILE YACHT**

2021.1



YACHTOWNERS
LIABILITY INSURANCE FROM SHIPOWNERS

POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE YACHT

2021.1

L'Associazione

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) è un'azienda assicurativa marittima che tutela gli interessi dei proprietari e degli operatori di *yacht* su base mutua, come *Associazione* non a scopo di lucro.

La documentazione della polizza

Tutti i membri contraenti diventano Soci di Shipowners' Club e ricevono un Certificato di assicurazione che specifica l'obiettivo della copertura e tutti i rischi che include.

La protezione

I Soci possono avvalersi della copertura di tutte le pretese *risarcitorie* di natura marittima avanzate nei loro confronti, ad eccezione delle "Esclusioni" e dei sinistri non legati alla proprietà e all'uso dello *yacht* assicurato. L'*Associazione* rimborsa inoltre i costi ragionevoli dell'inchiesta e della difesa dei rischi assicurati nei limiti della copertura.

L'assicurazione include i passeggeri ai quali è consentito di utilizzare lo *yacht* in maniera informale e non commerciale, purché il capitano resti a bordo e in comando.

La polizza copre le responsabilità del Socio durante il noleggio dello *yacht* con *equipaggio* completo, incluse le *pretese risarcitorie* pertinenti alle attività dei noleggiatori e dei loro passeggeri. La copertura può includere i noleggiatori e i loro passeggeri, come specificato nella clausola "Equipaggio, passeggeri e altri" di questa polizza.

La rimborsabilità di una *pretesa risarcitoria* deve derivare da un *incidente* che si verifica durante il periodo di assicurazione indicato nel Certificato di assicurazione.

La copertura

L'*Associazione* copre tutte le *pretese risarcitorie* di natura marittima avanzate nei confronti dei Soci come proprietari o operatori dello *yacht* nominato nel Certificato di assicurazione. La copertura comprende le seguenti responsabilità:

Collisioni e proprietà di terzi

Le *pretese risarcitorie* per i danni provocati ad altri natanti derivati da collisioni da contatto o non contatto, perdita o danni a moli, pontili, pontoni o a qualsiasi bene di proprietà di terzi.

Le *pretese risarcitorie* di terzi relative a *infurtuni* o decesso derivanti dalla collisione.

Per i danni ai beni appartenenti interamente o in parte al Socio, egli godrà degli stessi diritti di risarcimento da parte dell'*Associazione*, che manterrà nei confronti del contraente gli stessi diritti che si applicano quando i beni appartengono interamente a proprietari diversi.

Responsabilità e indennizzi contrattuali

L'*Associazione* copre le responsabilità e gli indennizzi contrattuali legati a malattia, *infurtuni*, morte o danno alle proprietà relativi allo *yacht* e al suo impiego e gestione, inclusi gli indennizzi di *yacht club*, porti turistici, autorità portuali, cantieri navali e fornitori di merci e servizi allo *yacht*.

L'*Associazione* acconsente a rinunciare al diritto di surrogazione, se previsto dal contratto.

L'*Associazione* autorizza inoltre l'uso di tutti i contratti di noleggio

MYBA, purché non siano stati modificati per incrementare il rischio di responsabilità o delle spese.

L'importo massimo rimborsabile della responsabilità derivata esclusivamente dal contratto e in conformità di questo paragrafo è di USD 5 milioni per *incidente*.

Qualora l'*Associazione* abbia concordato un importo maggiore, ciò sarà riportato nel Certificato di assicurazione.

Questo paragrafo non comprende le responsabilità e le indennità contrattuali che possono essere incluse nel contratto dell'*equipaggio*.

Equipaggio, passeggeri e altri

Le *pretese risarcitorie dell'equipaggio*, dei passeggeri e di altri relative a *infurtuni*, malattia o decesso, tra cui l'indennità di malattia e altre spese. L'*Associazione* copre le *pretese risarcitorie* nei confronti dell'*equipaggio* derivate dall'espletazione delle mansioni professionali.

Il risarcimento per il decesso e/o la disabilità corrisposti in conformità dei contratti di lavoro dei marittimi o contratti individualmente negoziati e concordati, deve essere ragionevole e pertinente alle mansioni e al ruolo di ogni dipendente, se paragonati agli schemi di risarcimento vigenti.

Qualora lo *yacht* venga noleggiato con l'*equipaggio* al completo e il Socio notifichi all'*Associazione* di tale intenzione, la polizza potrà essere estesa per includere i noleggiatori e i loro passeggeri come Soci congiunti, i quali saranno responsabili di qualsiasi *pretesa risarcitoria* avanzata nei loro confronti in seguito ad un *incidente* verificatosi durante l'uso dello *yacht*. Il Socio dovrà informare l'assicuratore di voler includere i noleggiatori come Soci congiunti prima o dopo la richiesta di risarcimento. Tale estensione protegge i noleggiatori o i loro passeggeri dalle richieste di risarcimento, che se avanzate nei confronti del Socio, sarebbero contemplate da questa polizza. In nessuna circostanza l'*Associazione* procederà a corrispondere un importo maggiore di quello che sarebbe stato corrisposto per conto del Socio.

Costi di deviazione

I costi e spese aggiuntivi di carburante, assicurazione, paghe, provviste, dotazioni e tasse portuali per il trasporto a terra di un membro dell'*equipaggio* o di altri malati o feriti per un trattamento medico d'emergenza o l'organizzazione del rimpatrio dallo *yacht* delle salme durante la deviazione e l'attesa della sostituzione dell'*equipaggio*

Deviazioni

Le sanzioni imposte al Socio o all'*equipaggio* in seguito alla fuoriuscita accidentale o allo scarico di idrocarburi o altre sostanze dallo *yacht*, all'infrazione di leggi o normative relative all'immigrazione e al contrabbando o alla violazione del capitano o dell'*equipaggio* di qualsiasi legge o normativa doganale.

Malattie infettive a bordo dello yacht

Spese aggiuntive contratte dal Socio e derivanti direttamente dal focolaio di una malattia infettiva a bordo dell'imbarcazione, tra cui i costi di quarantena e disinfezione, e la perdita netta del Socio (in ambito delle spese qualora non vi fosse un focolaio) relativa a carburante, assicurazione, stipendi, immagazzinaggi, forniture e tariffe portuali.

Chiarimento

Questa sezione della polizza sostituisce i "Costi di quarantena"
L'aggiunta dei termini "a bordo dell'imbarcazione assicurata" offre un ulteriore chiarimento sul fatto che il focolaio della malattia infettiva deve essere avvenuto a bordo dello yacht assicurato.

Costi delle inchieste e dei procedimenti penali

Qualora i Gestori acconsentano per iscritto o il Consiglio di Shipowners' Club conferisca a propria discrezione una decisione a favore del *Socio*, egli potrà recuperare i costi e le spese ragionevoli sostenuti per tutelare i propri interessi durante le inchieste ufficiali sui sinistri e i costi ragionevoli per la difesa di azioni penali intentate contro il capitano, l'*equipaggio*, gli agenti o coloro coinvolti, per i quali egli possa essere responsabile.

Costi di mitigazione

Nell'eventualità di un *incidente* che comporti o con probabilità comporti una *pretese risarcitoria* in conformità della presente polizza, il *Socio* dovrà prendere dei provvedimenti ragionevoli per mitigare la perdita e minimizzare il costo dell'indennizzo da corrispondere. L'*Associazione* procederà al rimborso dei costi e delle spese ragionevoli sostenuti dal contraente a tale scopo.

Effetti personali

Le *pretese risarcitorie* per la perdita o i danni agli effetti personali. L'importo massimo rimborsabile per gli effetti personali dell'*equipaggio* è limitato a USD 10.000 per persona, per *pretesa*.

Atti di pirateria

La copertura include qualsiasi rischio elencato in "La copertura" conseguente ad atti di pirateria contro lo *yacht*. Si tenga conto che le condizioni di un sequestro o la richiesta di riscatto contenute in "Esclusioni" non sono incluse nella polizza, si veda Esclusione 12 di seguito.

Inquinamento e responsabilità ambientali

L'inquinamento causato dallo *yacht*, tra cui i costi di pulizia e i provvedimenti ragionevoli per la prevenzione di un rischio imminente di inquinamento. Per i danni o la contaminazione dei beni appartenenti interamente o in parte al *Socio*, egli godrà degli stessi diritti di risarcimento da parte dell'*Associazione*, che manterrà nei suoi confronti gli stessi diritti che si applicano quando tali beni appartengono interamente a proprietari diversi.

I danni alla barriera corallina e altri ambienti marini sensibili, purché derivati da un'occorrenza identificabile.

Chiarimento

Questa sezione della polizza è stata inserita nella clausola "Malattie infettive a bordo dello yacht" sopra.

Competizioni sportive

L'*Associazione* offre una copertura per gli *yacht* a vela che partecipano a competizioni amatoriali, gare organizzate da *yacht* club, associazioni nautiche oppure ad eventi regolati da una federazione nautica. La polizza non copre le *pretese risarcitorie* derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione dello *yacht* ad altri tipi di competizione, se non concordato per iscritto dall'*Associazione*.

SCOPIC

L'*Associazione* inoltre offre una copertura per le responsabilità SCOPIC, qualora il soccorritore si avvalga della clausola SCOPIC su base LOF (Lloyd's Open Form).

Copertura speciale

L'*Associazione* può offrire una copertura per i rischi speciali aggiuntivi, i cui termini concorderà per iscritto.

Clandestini, profughi e salvataggio di vite umane

I costi e le spese derivati da clandestini, profughi e salvataggio di vite umane in mare.

Sommersibili, mini-sub, veicoli sottomarini autonomi (ROV)

L'*Associazione* copre, in seguito ad accordo scritto antecedente, le *pretese risarcitorie* derivanti da sommersibili, mini sub e veicoli

sommersibili autonomi (ROV), qualora tali sommersibili, mini sub o ROV siano sotto il controllo del *Socio* o del suo *equipaggio*. Qualsiasi perdita, danno e costo derivati dalla rimozione di un sommersibile, mini-sub o ROV (o qualsiasi parte di esso o sua strumentazione) sono esclusi da questa polizza, se non derivati da un incidente fortuito provocato da collisione, arenamento, esplosione, incendio o simile causa.

Il limite della copertura in conformità di questo paragrafo è di USD 5.000.000 per *incidente* e la franchigia è USD 20.000 per *incidente*.

Tender, giochi e sport acquatici

Sono coperte le *pretese risarcitorie* derivate dall'impiego di tender, giochi e/o equipaggiamento per sport acquatici, purché derivino da attività relative allo *yacht* assicurato.

Natanti assicurati e non assicurati

Se un natante di terze parti, assicurato o non assicurato, è causa di *infortuni*, malattia o morte al *Socio*, all'*equipaggio*, ai passeggeri o ad altri durante la permanenza a bordo, l'*Associazione* acconsente a coprire i costi o le spese sanitarie, funerarie o di altro genere di primo grado non recuperabili in seguito all'assenza di assicurazione o alla sottoassicurazione di tale natante.

L'importo massimo rimborsabile in conformità di questa clausola è limitato a USD 5.000.000 per *incidente*.

Rischi di guerra

La polizza include la responsabilità civile marittima derivata da rischi di guerra, il cui importo massimo rimborsabile è di USD 500.000.000 per *yacht*, per *incidente*.

Qualora il *Socio* non sia già in possesso di una polizza separata contro i rischi di guerra, in conformità di questa clausola gli importi deducibili per le *pretese risarcitorie* saranno quelli specificati nel Certificato di assicurazione.

Qualora il *Socio* abbia già acquistato una polizza contro i rischi di guerra da un altro assicuratore, gli importi deducibili saranno quelli recuperabili in conformità della polizza stipulata con tale assicuratore.

Rimozione dei relitti

I costi di rimozione dei relitti, marcatura o illuminazione, obbligatori per legge, in seguito alla perdita dello *yacht*, inclusi i costi e le spese aggiuntivi per la rimozione della proprietà trasportata a bordo. La polizza copre inoltre la rimozione volontaria da un luogo di proprietà o di locazione del *Socio*, per cui non sia stato emesso un ordine di rimozione.

Il valore residuo di qualsiasi proprietà recuperata potrà essere dedotto o utilizzato per il risarcimento.

Le esclusioni

L'*Associazione* non liquida i sinistri di o derivanti dai seguenti. Queste esclusioni prevalgono su qualsiasi disposizione contraria specificata nella polizza assicurativa.

Chiarimento

Per chiarire che le esclusioni sono preminenti.

- Noleggio a scafo nudo.** Si escludono le *pretese risarcitorie* relative al noleggio dello scafo nudo, tuttavia se l'*Associazione* liquida i sinistri accertati legati al *noleggio a scafo nudo*, il *Socio* dovrà procedere a rimborsare a pieno l'*Associazione* per tali *pretese*.
- Immersioni commerciali** o campane subacquee.
- Responsabilità e indennizzi contrattuali** diversi da quelli recuperabili in conformità delle clausole "Responsabilità e indennizzi contrattuali" e "*Equipaggio*, passeggeri e altri" della presente polizza.
- Esclusioni di risarcimento per l'equipaggio.** L'*Associazione* non corrisponde vitalizi. Se le parti infortunate hanno diritto a ricevere un risarcimento in seguito ad *infortunio* o malattia in conformità di uno schema assicurativo obbligatorio, l'*Associazione* non è obbligata a

corrispondere tali richieste di risarcimento. Questa esclusione è valida anche se il contraente o le parti infortunate non abbiano preso i provvedimenti necessari per ricevere tale assistenza. Salvo quanto specificato nel suddetto paragrafo "Equipaggio, passeggeri e altri", l'Associazione non corrisponde le richieste di risarcimento derivate da obblighi contrattuali salariali dell'equipaggio. L'Associazione non corrisponde le richieste di risarcimento in ambito di responsabilità civile dei dipendenti.

5. **Rischi informatici.** L'Associazione non liquida i sinistri relativi alle perdite, responsabilità o spese provocate direttamente o indirettamente dall'uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

Questa esclusione non verrà applicata per omettere le perdite altrimenti recuperabili in conformità della clausola 33.3

"Esclusioni" della polizza o della clausola di estensione relativa ai rischi biochimici.

6. **Deducibili, eccessi, franchigie e altri importi** che il Socio dovrà corrispondere in conformità di altre polizze.
7. **Ritardo.** I costi e le spese derivati dal ritardo dello yacht, esclusi i costi recuperabili specificati nel paragrafo Costi di deviazione della polizza.
8. **Dispute** relative alle responsabilità o agli obblighi contrattuali, dispute o procedimenti sull'ostruzione o sull'interferenza delle operazioni dello yacht.
9. **Dispute tra le parti contraenti.** L'Associazione non sostiene gli Assicurati o gli Assicurati congiunti in disputa tra di essi, oppure i Co-assicurati in disputa con gli Assicurati o gli Assicurati congiunti contraenti nella stessa polizza.
10. **Danno ambientale** derivato dall'uso o dalla presenza continui del Socio presso una barriera corallina o altri ambienti marini sensibili.
11. **Sanzioni e multe** eccetto quelli inclusi nel suddetto paragrafo "Sanzioni".
12. **Pagamenti illeciti di qualsiasi tipo**, quali estorsione, riscatto, corruzione o qualsiasi costo o spesa ad essi associati.
13. **Malattie infettive a bordo.**

Qualsiasi responsabilità, costi e spese derivanti da un focolaio di malattie infettive non a bordo dell'imbarcazione, ad eccezione in cui venga specificato nella copertura nel paragrafo "Copertura" o se accordato per iscritto dall'Associazione.

Quest'assicurazione esclude la copertura di pretese eccedenti US\$10 milioni derivanti da uno qualsiasi dei seguenti:

- 1) Perdite, danni, responsabilità, costi o spese derivanti direttamente dalla trasmissione o la presunta trasmissione di:
 - a) Coronavirus (COVID-19);
 - b) sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2); oppure
 - c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS-CoV-2; oppure qualsiasi sospetto o minaccia di a), b) oppure c) sopra;
- 2) qualsiasi responsabilità, costi e spese per identificare, detergere, disinfettare, eliminare, monitorare o testare a), b) oppure c) sopra;
- 3) qualsiasi responsabilità, costi e spese derivanti dalla perdita di profitto, perdita di assunzioni, interruzione commerciale, perdita di mercato, ritardo o qualsiasi Perdita finanziaria indiretta, in qualsivoglia modo descritta, in seguito a a), b) oppure c) sopra o sospetto o minaccia dei suddetti.

Tutti i termini, le condizioni e le limitazioni dell'assicurazione restano invariati.

14. **Rapimenti e richiesta o pagamenti di riscatto.**

15. **Veicoli a motore.** Le pretese risarcitorie derivate dall'uso di veicoli alimentati a motore durante la permanenza a riva, che sarebbero recuperabili in conformità di una polizza assicurativa completa del veicolo a motore.
16. **Rischi nucleari** o pretese risarcitorie derivanti dalla radioattività.
17. **Altre polizze.** Qualora il Socio abbia stipulato una polizza dalla quale siano recuperabili le richieste di risarcimento in conformità di qualsiasi paragrafo menzionato sopra, questa assicurazione non procederà a liquidare tali pretese, anche nel caso in cui l'altra polizza includa una disposizione simile a questa. Gli esempi di indennizzi non corrisposti prevedono quelli inclusi nelle polizze di rischi aeronautici, rischi edilizi, responsabilità generali, corpi e macchine, mezzi a motore, responsabilità civile per prodotti e richiami prodotti, responsabilità civile professionale e/o rischi di guerra. Inoltre, gli indennizzi non corrisposti prevedono quelli inclusi nelle polizze di rischi corpi e macchine per cui il Socio è in possesso di una polizza o polizze separate, sia egli pienamente assicurato per tali rischi.
18. **Proprietà personali.** Perdita o danno alle proprietà personali o noleggiate del contraente, tra cui lo yacht. Questa esclusione comprende la perdita o il danno provocato dalla condotta del noleggiatore e/o dei passeggeri.
19. **Effetti personali** di equipaggio, passeggeri o altri, quali contante, metalli o pietre preziose o altri oggetti di natura rara o preziosa.
20. **Danni punitivi** o esemplari in qualsivoglia modo descritti, imposti da un tribunale degli Stati Uniti.
21. **Servizi di salvataggio** per lo yacht o le richieste di pagamenti per avaria e qualsiasi altra relativa disputa diverse dagli importi recuperabili in conformità del paragrafo "SCOPIC" della polizza.
22. **Sanzioni.** L'Associazione non liquida i sinistri che potrebbero esporla o esporre i suoi Gestori a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità delle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle sanzioni, leggi e regole commerciali o economiche di Unione europea, Regno Unito o Stati Uniti. Inoltre, l'Associazione non offre una copertura per o a vantaggio di e non liquida sinistri per o a vantaggio di qualsivoglia individuo o entità designati, né in relazione a qualsiasi natante designato da uno stato in cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'Associazione e dei suoi Gestori o uno stato che sia una grande potenza o dalle Nazioni Unite o Unione europea. Inoltre, l'Associazione non sarà responsabile per la liquidazione di pretese risarcitorie avanzate nei confronti del contraente, in parte o integralmente, qualora egli non sia in grado di recuperare tali pretese dagli riassicuratori, a causa delle restrizioni di sanzioni imposte su uno o tutti i riassicuratori.
23. **Copertura speciale.** Laddove l'Associazione abbia concordato per iscritto una copertura speciale, non è previsto il risarcimento al Socio da parte dell'Associazione di qualsiasi responsabilità non recuperabile dai propri riassicuratori.
24. **Perizie e verifiche della gestione.** Sempre in conformità dell'Insurance Act 2015, se non diversamente stabilito a discrezione del Consiglio di Shipowners' Club, l'Associazione non copre le pretese risarcitorie derivanti dalla mancata osservanza da parte del Socio di qualsiasi obbligo relativo a "Perizie e verifiche della gestione". In nessuna circostanza, l'Associazione liquiderà i sinistri che derivano dai difetti identificati durante una perizia e/o una verifica di gestione.
25. **Prescrizione.** L'Associazione non liquida i sinistri relativi a qualsiasi evento o questione non notificati dal Socio entro un anno da quando ne è venuto a conoscenza (o avrebbe dovuto esserne a conoscenza nell'opinione dell'Associazione) oppure in seguito a mancata presentazione di una richiesta risarcitoria entro un anno dall'estinzione della medesima. In nessuna circostanza una pretesa sarà recuperabile, a meno che l'Associazione sia stata informata per iscritto entro tre anni dall'evento o dalla questione che ha dato origine alla pretesa.
26. **Rimorchio.** Le pretese risarcitorie che derivano dal rimorchio di altri natanti, purché non sia il proprio tender o un'imbarcazione in pericolo ed il Socio stia offrendo un'assistenza di emergenza.

27. **Veicoli sottomarini.** Nessuna *pretesa risarcitoria*, derivante direttamente o indirettamente dall'uso di un sommergibile, un mini-sub o un ROV, a meno che tale veicolo venga utilizzato e mantenuto in conformità delle linee guida di sicurezza del fabbricante e di qualsiasi requisito dello Stato di bandiera o società di classificazione. La copertura non sarà valida, qualora un passeggero, noleggiatore o passeggero del noleggiatore utilizzi il sommergibile, mini-sub o ROV senza la supervisione del Socio o dell'*equipaggio* o senza essere stato istruito in conformità delle linee guida di sicurezza del fabbricante.

28. **Attività illegali, rischiose, non prudenti o indebitamente pericolose**, tra cui traffico di contrabbando, forza blocchi, pesca illegale, impiego in un'attività o commercio illegali o vietati e violazione di qualsiasi legge, norma e regola o attività consentita a bordo o in relazione allo *yacht* che siano rischiose, non prudenti o indebitamente pericolose

29. **Rischi di guerra.**

L'*Associazione* non copre le *pretese risarcitorie* derivanti dai rischi di guerra, qualora le responsabilità siano legate direttamente o indirettamente a uno qualsiasi dei seguenti:

- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
 - uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi virus informatico, salve che questa esclusione non venga applicata per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte in conformità della presente polizza) derivanti dall'utilizzo di computer, programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di fuoco di armi o missili
 - scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
 - incidenti provocati, contributivi o derivanti da qualsivoglia evento, *incidente* o accadimento verificatosi in particolari porti, luoghi, zone o aree notificati dall'*Associazione* all'inizio o durante il periodo della polizza. L'*Associazione* si riserva il diritto di cambiare, modificare, ampliare, aggiungere o diversamente alterare tali porti, luoghi, zone o aree specifici con un preavviso di ventiquattro ore al Socio, oppure
 - requisizione in proprietà o uso.
30. **Inadempienza intenzionale**, sia essa un atto consapevole oppure un'omissione intenzionale del Socio risultanti con probabilità in perdite, o eseguiti con noncuranza sconsigliata per le possibili conseguenze.
31. **Relitti** in seguito alla fatiscenza o alla negligenza.

Condizioni generali

Cessione e surrogazione

Questa polizza non è trasferibile a terzi, salvo tramite previa autorizzazione scritta dell'*Associazione*.

Qualora l'*Associazione* effettui un pagamento nei confronti di un Socio, Socio congiunto o Co-assicurato in conformità di questa polizza o della sicurezza offerta dall'*Associazione*, e il Socio, il Socio congiunto o il Co-assicurato possa avanzare una pretesa nei confronti di terzi, in relazione alla quale l'*Associazione* avrà effettuato il pagamento, essa sarà surrogata a tutti i diritti del Socio, Socio congiunto o Co-assicurato in relazione a tale rivendicazione e del pagamento, tra cui qualsiasi interesse e costo. Il Socio, il Socio congiunto o e il Co-assicurato acconsentono a prendere qualsivoglia provvedimento ragionevolmente richiesto dall'*Associazione* a tale scopo.

Pretese risarcitorie

In caso di una *pretesa risarcitoria* nei confronti del Socio, è necessario seguire la procedura di gestione delle pretese specificata al termine di questo documento. La capacità di avanzare una pretesa può essere compromessa se egli non si attiene a tale procedura.

Società di classificazione, autorità di certificazione e Stato di bandiera

Lo *yacht* è tenuto ad osservare tutte le disposizioni applicabili delle leggi dello Stato di bandiera e di SOLAS, a mantenere e ad osservare tutti i requisiti della società di classificazione o autorità di certificazione come al momento della stipulazione di questa polizza. In base alle disposizioni dell'Insurance Act 2015, l'*Associazione* non liquiderà alcun sinistro emerso durante il periodo in cui il Socio non avrà assolto questa condizione generale, anche qualora tale inosservanza non avrà aumentato il rischio delle potenziali perdite.

Reclami

I reclami vengono considerati seriamente. Se insoddisfatti della gestione delle pretese, di altri aspetti dell'assicurazione o del servizio offerto, rivolgersi all'*Associazione*. La politica di gestione dei reclami viene descritta in dettaglio sul sito web: www.shipownersclub.com/complaints-handling-policy.

Importi deducibili

Il diritto di avanzare una pretesa è soggetto agli importi deducibili indicati sul Certificato di assicurazione. Qualora una serie di pretese con importi deducibili diversi derivi da un singolo *incidente*, allora il totale di tutte le pretese sarà soggetto all'importo *deducibile* maggiore applicabile ad una delle pretese.

Pretese discrezionali

Il Consiglio di Shipowners' Club può, a propria discrezione, liquidare interamente o in parte, un sinistro in relazione a qualsiasi responsabilità o spese non coperte da questa polizza o contratto stipulato con il Socio, a condizione che sia pertinente alla proprietà o all'operazione dello yacht.

Risoluzione delle dispute

Nell'eventualità di una disputa tra o in relazione alla polizza o qualsiasi contratto stipulato con l'*Associazione*, tale disputa sarà in prima istanza deferita alla decisione del Consiglio di Shipowners' Club. Qualora il Consiglio rinunci a tale ruolo o emetta una decisione contro il Socio, la disputa sarà sottoposta ad un giudizio arbitrale a Londra, dove un arbitro sarà nominato dall'*Associazione*, uno dal Socio e un terzo dagli arbitri. Il deferimento all'arbitrato e tutte le relative procedure saranno disciplinati dalle disposizioni della legge English Arbitration Act 1996 e delle successive modifiche e integrazioni di tale legge.

Presentazione corretta/ dovere di fornire informazioni

Se il Socio non è un Consumatore, egli ha l'obbligo di fare una presentazione corretta dei rischi, divulgando tutte le questioni materiali di cui è a conoscenza o deve essere a conoscenza o, se questo non fosse possibile, fornendo informazioni sufficienti all'*Associazione* affinché possa essere consapevole, come assicuratore prudente, di dover effettuare ulteriori indagini al fine di conoscere le circostanze materiali. La mancata divulgazione pregiudica la capacità del Socio di avanzare pretese nei confronti dell'*Associazione*. Se il Socio è un Consumatore, egli dovrà fare ragionevolmente attenzione a non fare false dichiarazioni nel momento di fornire le informazioni relative alla proposta di assicurazione o modifica all'assicurazione. Qualsiasi falsa dichiarazione effettuata in maniera deliberata, incauta o inaccurata potrà compromettere in maniera avversa la polizza o le *pretese risarcitorie*.

Legge applicabile

L'*Associazione* e il Socio concordano che la polizza e il Certificato di assicurazione sono governati e devono essere interpretati in conformità del diritto inglese. In particolare, essi sono soggetti e includono le condizioni del Marine Insurance Act 1906, Insurance Act 2015 e tutte le loro modifiche, salvo che tali leggi o modifiche siano state escluse dalla presente polizza o qualsiasi contratto assicurativo tra l'*Associazione* e qualsivoglia assicurato. Non è inteso che i diritti possono essere acquisiti da terze parti tramite il Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 o una legislazione simile.

Assicurati congiunti e Co-assicurati

L'*Associazione* può emettere un Certificato di assicurazione a nome di più persone o società e nominarli Assicurati congiunti su tale Certificato. Gli Assicurati congiunti sono vincolati da tutti i termini e le condizioni

della polizza, del Certificato di assicurazione e individualmente responsabili del pagamento di tutti i premi e gli altri importi dovuti all'Associazione in conformità della polizza e del Certificato di assicurazione. Qualora l'Associazione esegua il risarcimento di qualsiasi importo nei confronti o per conto di qualsiasi Assicurato congiunto in conformità di tale copertura, essa non dovrà corrispondere ulteriori pagamenti nei confronti di qualsiasi persona, tra cui il Socio, con riferimento a quel sinistro.

Qualora l'Associazione emetta un Certificato di assicurazione nominando un Co-assicurato, essa acconsentirà ad estendere la copertura a tale Co-assicurato, solo se: il Co-assicurato sarà responsabile di una pretesa che è responsabilità del Socio, il quale avrebbe potuto recuperarla dall'Associazione in conformità di questa polizza, se questa fosse stata essa avanzata nei suoi confronti. Se il Socio è in possesso di un contratto che nomina un Co-assicurato, la sua responsabilità sarà la responsabilità concordata in tale contratto.

Qualora l'Associazione liquidi un sinistro nei confronti o per conto dei Co-assicurati, essa sarà esonerata dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi altra persona, tra cui il Socio, per quanto riguarda tale *pretesa risarcitoria* e acconsente a rinunciare ai diritti di surrogazione, se pertinenti, nei confronti di tali Co-assicurati.

Qualora un Assicurato congiunto non osservi il paragrafo "Presentazione corretta/ dovere di fornire informazioni" della polizza o qualora la condotta di un qualsiasi Assicurato congiunto o Co-assicurato permetta all'Associazione di rifiutare una pretesa, tale violazione e/o condotta sarà estesa a tutti gli assicurati.

Qualora il Certificato di assicurazione comprenda più di un assicurato, l'Associazione tratterà un atto, un'omissione, una dichiarazione o una *pretesa risarcitoria* da parte di uno dei suddetti come un atto, un'omissione, una dichiarazione o una *pretesa risarcitoria* di tutti gli assicurati.

La corrispondenza sarà indirizzata al Socio, che la riceverà per conto di tutti gli assicurati.

Disarmo

Se lo *yacht* rimane in disarmo per un periodo di sei mesi od oltre, fuori del suo tradizionale commercio stagionale, il Socio sarà tenuto ad informare l'Associazione del riarmo dello *yacht* entro e non oltre sette giorni dalla data in cui il natante lascia la rimessa. Non appena ricevuto l'avviso del Socio, l'Associazione potrà, a costo di quest'ultimo, incaricare un perito di ispezionare lo *yacht* per proprio conto e il Socio sarà tenuto a collaborare pienamente a tale ispezione. Il Socio si impegna ad osservare le raccomandazioni eventualmente formulate dall'Associazione a seguito di tale ispezione. L'Associazione non procederà al risarcimento dei danni subiti in seguito all'inosservanza di tali requisiti di questa condizione generale, fino a che essi vengano osservati tutti e sempre in conformità dell'Insurance Act 2015. In nessuna circostanza, l'Associazione eseguirà la liquidazione di sinistri derivanti dai difetti identificati nel corso dell'ispezione.

Il premio per i periodi di disarmo non sarà rimborsato.

Premio

Il premio è fisso ogni anno e nessun altro pagamento sarà richiesto, salvo alla richiesta del Socio all'Associazione di un'estensione della copertura o al cambiamento dei fatti materiali su cui si basa la polizza. È necessario pagare il premio a rate nelle date specificate. Il premio sarà considerato saldato solo alla ricezione del medesimo da parte dell'Associazione.

Riassicurazione

L'Associazione ha il diritto di sottoscrivere contratti di riassicurazione in relazione ad uno o più *yacht* assicurati con assicuratori di propria scelta e alle condizioni pattuite tra l'Associazione e tali altri assicuratori.

Garanzia

Qualora l'Associazione lo reputi opportuno e necessario, essa potrà fornire lettere di sottoscrizione, obbligazioni o garanzie bancarie per conto del Socio, come sicurezza dei risarcimenti coperti, purché siano

state corrisposte all'Associazione le franchigie per le richieste di risarcimento.

Clausola di rescissione

Nell'eventualità un tribunale ritenga una qualsiasi parte di questa polizza inapplicabile, invalida o in conflitto con qualsiasi statuto, legge o politica pubblica con efficacia vincolante, tale parte verrà esclusa e tale esito non influenzerà l'esecutività, la validità o la legalità della polizza rimanente, che resterà in vigore.

Comproprietà

Se il capitano o qualsiasi membro dell'*equipaggio* è proprietario o comproprietario di uno *yacht* assicurato, la responsabilità in relazione alle *pretese risarcitorie* derivanti da un atto o omissione di tale individuo nella sua capacità di capitano o membro dell'*equipaggio*, sarà valutata nella maniera in cui tale capitano o membro dell'*equipaggio* non fosse il proprietario o il comproprietario.

Perizie e verifiche della gestione

Talvolta l'Associazione potrà incaricare un perito a proprie spese per effettuare un'ispezione dello *yacht*. L'Associazione potrà talvolta anche effettuare una verifica di gestione delle operazioni di terra. Il Socio dovrà collaborare a pieno secondo i requisiti di tale ispezione o verifica e attenersi a tutte le eventuali raccomandazioni fatte dai Gestori.

Perizie e verifiche della gestione: follow up

L'Associazione potrà richiedere il follow up della perizia a spese del Socio per verificare l'osservanza di tutte le raccomandazioni identificate durante un'ispezione o verifica.

Cessazione e annullamento

Cessazione con preavviso

Sia il Socio che l'Associazione potranno cessare questa polizza a mezzogiorno ora GMT della data di rinnovo di qualsiasi anno con un preavviso scritto non inferiore a 30 giorni.

L'Associazione potrà cessare completamente la copertura della polizza con un preavviso scritto per ogni *yacht* assicurato, in seguito a queste circostanze:

- qualora uno *yacht* assicurato venga utilizzato per operazioni o commercio illegali o vietati, ad opinione dell'Associazione
- qualora uno *yacht* assicurato o le sue attività espongano Shipowners' Club o i suoi Gestori al rischio di sanzioni, ad opinione dell'Associazione
- allo scadere dei 30 giorni di preavviso offerti dall'Associazione al Socio

L'Associazione potrà cessare la copertura per i rischi di guerra di ogni *yacht* assicurato con un preavviso al Socio di tale intenzione con efficacia allo scadere dei 7 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui l'Associazione abbia inoltrato il preavviso.

La cessazione con preavviso della copertura verrà estesa agli Assicurati congiunti e ai Co-assicurati. In conformità delle clausole "Cessazione automatica" e "Annullamento" di questa polizza, la cessazione con preavviso della polizza comporta la responsabilità del Socio al pagamento del premio della polizza e altri importi dovuti all'Associazione, salvo quando il Socio avrà diritto al rimborso giornaliero proporzionale del premio già corrisposto, se applicabile, dalla data di cessazione fino allo scadere della polizza.

Allo stesso modo, in conformità dell'esclusione 20 "Sanzioni", l'Associazione liquiderà i sinistri emersi prima della data di cessazione, ma non quelli verificatisi dopo tale data.

Cessazione automatica

L'assicurazione di qualsiasi natante terminerà automaticamente nella data riportata sul Certificato di assicurazione o al verificarsi delle seguenti condizioni: vendita o trasferimento dello *yacht*, modifica del

beneficiario o beneficiari, cambiamento di gestione dello *yacht*, ipoteca dello *yacht*, perdita totale effettiva o costruttiva dello *yacht*, estinzione della classificazione con la società di classificazione o l'autorità di certificazione come alla stipulazione della polizza, esposizione di Shipowners' Club oppure dei suoi Gestori o di qualsiasi assicurato a rischi di sanzioni, designazione del Socio o dello *yacht* assicurato da parte di uno stato in cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'Associazione e dei suoi Gestori o stato che sia una grande potenza o Nazioni Unite o Unione europea.

L'assicurazione di qualsiasi *yacht* terminerà automaticamente al verificarsi delle seguenti condizioni: insolvenza, nel caso di una persona fisica, alla morte o alla sua incapacità di gestire o amministrare le sue proprietà e affari a causa di un disturbo mentale.

La copertura assicurativa dei Soci contro i rischi di guerra cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scoppio di una guerra tra uno qualsiasi dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese, oppure
- requisizione del natante per proprietà o uso.

La cessazione automatica corrisponde alla cessazione con preavviso, ad eccezione che l'Associazione non sarà tenuta a fornire gli indennizzi assicurativi in relazione ad eventi verificatisi dopo la data di cessazione automatica, eccetto in caso di perdita totale effettiva o costruttiva dello *yacht*, comportando così una cessazione automatica.

Annullamento

Qualora un Socio non abbia pagato il premio, nelle rate o nelle date concordate con l'Associazione, essa potrà inviare un avviso scritto per esigere il pagamento dell'importo in questione entro la data indicata sull'avviso. Nel caso in cui il Socio non provveda ad effettuare interamente detto pagamento entro e non oltre la data indicata, la sua copertura assicurativa si considera annullata con effetto immediato. Nel caso in cui la polizza di un Socio venga disdetta, il Socio sarà tenuto a effettuare il pagamento del premio a fronte della data di annullamento. L'Associazione non liquiderà i sinistri emersi in data o in seguito alla data dell'annullamento.

L'Associazione non avrà obblighi assicurativi per sinistri verificatisi prima o in seguito alla data dell'annullamento in relazione a qualsiasi importo del premio non versato.

Procedura di gestione delle pretese risarcitorie

Se il Socio è coinvolto in un *incidente* che potrebbe dare luogo ad una *pretesa risarcitoria*, egli dovrà visitare il sito web per i dettagli del team *yacht* dedicato: www.shipownersclub.com/insurance/yacht o in caso di emergenza, rivolgersi alla linea di assistenza immediata:

Una consulenza immediata e un'assistenza locale è disponibile presso i nostri rappresentanti reperibili su:

www.shipownersclub.com/correspondents

ASSISTENZA DI EMERGENZA 24/7

Il servizio di assistenza per le richieste di risarcimento è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana ed offre un'assistenza mondiale immediata a tutti i Soci.

Chiamando il numero di emergenza, si potrà parlare in maniera rapida ed efficace direttamente al funzionario Shipowners di turno in caso di incidente o infortunio relativi ad un natante registrato.

Sede di Londra

+44 203 829 5858

Sede di Singapore

+65 8683 3190

Durante le ore di ufficio, il numero di emergenza sarà trasferito al centralino dell'ufficio pertinente.

È importante rivolgersi immediatamente all'Associazione o al rappresentante locale, in modo da ricevere assistenza al più presto per un esito migliore. Si consiglia un comportamento prudente come se non si disponesse di assicurazione fino al momento in cui l'Associazione assumerà la gestione dell'*incidente*.

Alla notifica di un sinistro sarà utile includere il nome dello *yacht* la data dell'*incidente*, la natura dell'*incidente*, l'ubicazione dello *yacht* e il luogo dell'*incidente* (se diverso). Se si è verificato un *infortunio* o una collisione talvolta è necessario notificare le autorità pertinenti.

L'Associazione ha il diritto di gestire, concordare o raggiungere un compromesso riguardo ad una *pretesa risarcitoria* o una procedura nella maniera ritenuta appropriata. L'Associazione può coinvolgere avvocati, periti o altri esperti, se ritenuto necessario, ed essi potranno rivolgersi e fornire ad essa la documentazione o le informazioni necessarie, prima di riferire la questione al Socio.

Quando il proprietario dello *yacht* potrà limitare la propria responsabilità per legge, tale importo sarà il massimo recuperabile in conformità di questa polizza e sarà applicabile anche se il Socio viene assicurato come proprietario dello *yacht* o in altra capacità.

Egli non dovrà ammettere la responsabilità di alcun sinistro e accomodare una *pretesa risarcitoria* senza la previa autorizzazione dell'Associazione, mantenendo ogni diritto di limitazione di responsabilità verso terzi. Il Socio dovrà inoltre informare immediatamente l'Associazione di ogni avvenimento o questione che potrebbe dare adito ad una *pretesa risarcitoria*, fornendo tutte le informazioni o la documentazione necessari, consentendo all'Associazione di avere accesso a qualsiasi dipendente del Socio che essa riterrà probabilmente a conoscenza dell'avvenimento o della questione. L'ammissione della colpa, l'accomodamento della richiesta o la mancata tutela dei diritti di limitazione possono determinare il rifiuto o la riduzione del risarcimento. Al risarcimento del ricorrente, Socio, broker, manager, agente o qualsiasi individuo nominato dal contraente, l'Associazione si scaricherà completamente ogni responsabilità.

Definizioni

Si noti che l'uso del corsivo nella polizza indica un termine o una frase contenuti nelle clausole. I termini al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa.

Noleggio a scafo nudo significa rendere disponibile lo *yacht* per il noleggio o il diporto di altre parti, senza la presenza a bordo dell'*equipaggio*. Le disposizioni interaziendali in cui lo *yacht* viene noleggiato da una società legata ad un'altra all'interno di un gruppo o diversamente, non sono considerate *noleggio a scafo nudo* allo scopo di questa polizza.

Infortunio indica un *incidente* che influenza la condizione concreta dello *yacht*, ostacolandone la navigazione sicura verso la destinazione desiderata o che mette a rischio la vita, la salute o la sicurezza dell'*equipaggio* o dei passeggeri.

Pretese risarcitorie certificate indica le richieste di risarcimento corrisposte dall'Associazione in seguito ad una garanzia, sottoscrizione o certificato emesso nei confronti del Socio.

Noleggio con l'equipaggio al completo significa rendere disponibile lo *yacht* per il noleggio o il diporto a terzi (noleggiatori), con il proprio *equipaggio* a bordo. Prende anche il nome di noleggio a tempo.

Pretese risarcitorie indica le richieste di risarcimento per la responsabilità civile avanzate nei confronti del Socio come conseguenza della proprietà o dell'utilizzo dello *yacht* specificato sul Certificato di assicurazione.

Consumatore indica la stipulazione del Socio di una copertura interamente o principalmente a scopo non pertinente al proprio commercio, esercizio o professione.

Equipaggio indica qualsiasi persona coinvolta o impiegata in qualsiasi

capacità in relazione allo *yacht*, sia a bordo, verso, dal o per conto dello *yacht*.

Questa categoria include i dipendenti giornalieri, ma il loro numero complessivo attivo in qualsiasi momento sopra e intorno al natante non può superare il 50% dell'*equipaggio* normale dello *yacht*, a meno che non sia stato concordato in precedenza per iscritto.

Equipaggio non indica broker, agenti per *yacht* o addetti ai servizi dello *yacht*.

Deducibile indica l'importo iniziale da corrispondere prima che la polizza assicurativa copra una perdita ai sensi di questa polizza.

Designato significa incluso o soggetto a blocco o congelamento dei beni, così da impedirne l'impiego di terzi.

Pretese risarcitorie per la responsabilità civile relativa alle pratiche d'impiego indica le richieste di risarcimento derivate da licenziamento illegittimo o ingiustificato, molestie sessuali, discriminazione o altra condotta relativa alle pratiche d'impiego.

Costi e spese aggiuntivi indicano i costi e le spese ulteriori a quelle sostenute ordinariamente, se l'*incidente* non avesse avuto luogo.

Sanzioni include le sanzioni civili, i danni penali e altre imposizioni di natura simile a multe, ma non i danni punitivi.

Pienamente assicurato indica assicurato per il valore che, a discrezione dell'*Associazione*, rappresenta il pieno valore di mercato dello *yacht* assicurato, a prescindere da eventuali contratti di noleggio o altri impegni presi per lo *yacht*.

Incidente indica un *incidente* relativo all'operazione o all'uso dello *yacht*. Una serie di *incidenti* provocati dalla stessa causa viene considerata un unico *incidente*.

Insolvenza. Se il *Socio* è una persona fisica, insolvenza indica una delle seguenti: messa in amministrazione, dichiarazione di fallimento, raggiungimento di un concordato o composizione con i creditori in generale.

Se il *Socio* è una persona giuridica, insolvenza indica una delle seguenti: approvazione di delibere di dissoluzione volontaria della società, emissione di un ordine di dissoluzione forzata (per motivi diversi dalla dissoluzione volontaria ai fini della riorganizzazione della società o del gruppo), dissoluzione della società, nomina di un curatore o amministratore alla gestione di tutte o parte delle sue attività o impresa, dichiarazione di fallimento o insolvenza per proteggersi dai creditori e riorganizzare i propri affari.

Grande potenza indica uno di questi paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Rischi nucleari indica qualsiasi perdita o spesa dovuta o ascrivibile direttamente o indirettamente ad una reazione nucleare, radiazione o contaminazione radioattiva a prescindere dalla causa.

Effetti personali indica gli effetti portati sullo *yacht* da *equipaggio*, passeggeri o altri che sono irrilevanti con la sua gestione.

Inquinamento indica lo scarico accidentale o la fuoriuscita di petrolio o di altre sostanze dallo *yacht*.

Rischi di sanzioni indica il rischio o l'essere soggetto a qualsiasi sanzione, divieto o provvedimento avverso di qualsiasi tipo da qualsiasi stato in cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'*Associazione* e dei suoi Gestori o qualsiasi stato che sia una *grande potenza* o dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea. Per lo scopo di questa polizza, per "grande potenza" si intende uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa o Repubblica Popolare Cinese.

SCOPIC significa Special Compensation P&I Club Clause.

Tender indica qualsiasi imbarcazione di proprietà, a noleggio o altro,

utilizzata dal *Socio*, trasportata a bordo dello *yacht* e/o a rimorchio dello *yacht* quando operativa, che viene utilizzata in relazione allo *yacht* per trasportare il proprietario, i passeggeri e l'*equipaggio* dello *yacht* e/o a sostegno dello *yacht* e/o a scopo ricreativo di proprietario, passeggeri ed *equipaggio* dello *yacht*.

Equipaggiamento per sport acquatici indica gli articoli personali per l'uso ricreativo in acqua, moto d'acqua e altro equipaggiamento (diverso da *yacht* o tender), parapendii, banane, ciambelle o altro tipo e veicoli aerei senza equipaggio (droni) di proprietà e/o utilizzati dal *Socio* a scopo ricreativo e vengono trasportati a bordo dello *yacht* quando operativo.

Natante non assicurato o natante di terze parti non assicurato indica un natante di terze parti il cui proprietario o operatore non dispone di assicurazione sufficiente a coprire i costi e le spese sanitarie di *equipaggio*, passeggeri o altri.

Rischi di guerra indica costi o spese (a prescindere se in parte dovuti anche a negligenza del *Socio* o dei suoi incaricati o agenti), qualora l'incidente determinante la responsabilità o le spese derivi dai seguenti: guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conseguente conflitto civile o qualsiasi azione ostile da parte o contro una nazione belligerante o tramite atto di terrorismo, cattura, presa, arresto, arresto o detenzione (ad eccezione di baratto e pirateria) e le relative conseguenze o tentativo, mine, siluri, bombe, razzi, granate, esplosivi o armi di guerra simili.

Noi o il nostro o noi indica l'assicuratore, The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg).

Yacht indica lo *yacht* nominato sul Certificato di assicurazione come natante assicurato, inclusi *tender*, *equipaggiamento per sport acquatici* e altro equipaggiamento a bordo. *Yacht* non include qualsiasi imbarcazione di supporto allo *yacht* o relativi *tender*, *equipaggiamento per sport acquatici* e altro equipaggiamento.

Voi o il vostro indica l'individuo o la società indicata come *Socio* nel Certificato di assicurazione. Laddove lo *yacht* sia di proprietà di un'entità aziendale, il(i) beneficiario(i) trarrà(anno) vantaggio dalla tutela della polizza e se il proprietario è domiciliato negli Stati Uniti, a questa assicurazione verrà applicata automaticamente la convalida yacht statunitense.

Ulteriore copertura facoltativa

Rivolgersi all'*Associazione*, qualora si desideri una delle seguenti coperture facoltative. I dettagli sono disponibili sulla pagina successiva.

- Costi legali.
- Infortuni personali.

Proprietari yacht pre-consegna.

Londra

White Chapel Building, 2nd Floor
10 Whitechapel High Street
Londra E1 8QS

T +44 207 488 0911

F +44 207 480 5806

E info@shipownersclub.com

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association
(Luxembourg) | 16, Rue Notre-Dame | L-2240 Luxembourg |
Incorporata in Lussemburgo | RC Lussemburgo B14228

Singapore

9 Temasek Boulevard
Suntec Tower Two, #22-02
Singapore 038989

T +65 6593 0420

F +65 6593 0449

E info@shipowners.com.sg

CLAUSOLA DEL CERTIFICATO RELATIVA ALLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO (MLC)

LA COPERTURA AGGIUNTIVA CHE SEGUE NON È PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA DEL SOCIO SE NON ESPRESSAMENTE CONCORDATA E INCORPORATA NEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEL SOCIO.

1. In rispetto solo delle altre disposizioni di questa clausola dei certificati relativa alla MCL ("Clausola del Certificato"), l'Associazione effettuerà il saldo e la liquidazione per conto del Socio ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 rettificata (MLC 2006) o della legislazione domestica dello Stato parte aderente alla MLC:
 - a) Obblighi relativi ai salari non retribuiti e ai costi e alle spese di rimpatrio di un marinaio incidentali in conformità della Regola 2.5, Standard A2.5 e Linea guida B2.5
 - b) Obblighi relativi al risarcimento per la morte o la disabilità a lungo termine del marinaio in conformità della Regola 4.2, Standard A4.2 e Linea guida B4.2.
 - c) Conformità con la Regola 4.2, Standard A4.2 e Linea guida B4.2.
2. Qualora l'Associazione effettui un pagamento nei confronti di un marinaio in conformità della Clausola del Certificato, ai sensi della MLC 2006 l'Associazione acquisterà per effetto di surrogazione, cessione o altro modo i diritti del marinaio e avrà inoltre il diritto di ottenerne un rimborso dal Socio e/o dal Socio congiunto nella misura in cui tale pagamento sia recuperabile rispetto a tale responsabilità, costi o spese in conformità della polizza.
3. Nessun pagamento sarà effettuato ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b) se e in misura in cui tali obblighi, costi o spese siano recuperabili tramite un regime previdenziale o fondo, assicurazione distinta o qualsiasi altro accordo simile
4. L'Associazione non eseguirà il saldo o la liquidazione di obblighi, costi o spese ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b), indipendentemente dal fatto che i medesimi siano ascrivibili alla negligenza del Socio o dei funzionari o agenti del Socio o agenti, qualora tali obblighi, costi o spese siano provocati o derivanti direttamente o indirettamente da
 - a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
 - b) Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico
5. L'Associazione potrà annullare l'Estensione in relazione ai rischi di guerra con un preavviso di 30 giorni al Socio (tale annullamento sarà valido alla scadenza dei 30 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso viene inoltrato).
 - a) Indipendentemente dalla presentazione o meno del preavviso di annullamento, la presente Clausola del Certificato cesserà automaticamente di esistere in relazione ai rischi di guerra:
 - (i) Allo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
 - (ii) In relazione a qualsiasi natante la cui copertura è valida in conformità della presente, nell'eventualità che tale natante venga requisito sia in proprietà che in uso.
 - b) La Clausola del Certificato esclude le perdite, i danni, gli obblighi, o le spese derivanti da:
 - (i) Lo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese

(ii) Requisizione in proprietà o in uso.

6. La Clausola del Certificato sarà soggetta alle esclusioni di Sanzioni e Rischi nucleari della polizza
7. Fatto salvo il paragrafo 5, la copertura in conformità della Clausola del Certificato cesserà di esistere 30 giorni dal preavviso di annullamento ai sensi della Regola 2.5, Standard A2.5.2.11 o della Regola 4.2, Standard A4.2.1.12.
8. Qualsiasi disputa derivante o in relazione alla Clausola del Certificato dovrà essere risolta in conformità dei paragrafi Risoluzione delle dispute e Legge applicabile della polizza.
9. Allo scopo della Clausola del Certificato:

Per "Voi o il vostro" si intende la parte assicurata che è responsabile del pagamento di contributi, premio o altri importi in conformità della polizza.

Per "Marinaio" si intende lo stesso significato che assume nella MLC 2006.

Per "Rischi di guerra" si intende i rischi specificati nelle Definizioni della polizza.

CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI BIOCHIMICI

LA PRESENTE CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI BIOCHIMICI È PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA SE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO PER ISCRITTO DAI GESTORI

1. **In conformità dei termini, delle condizioni e delle esclusioni qui specificati, la copertura viene estesa per includere la responsabilità del Socio (proprietario assicurato) al fine di:**
 - (a) Risarcimento danni, indennizzo o spese in seguito a lesioni personali, malattia o morte di qualsiasi marinaio (tra cui le spese di diversione, rimpatrio e sostituzione e indennità di disoccupazione a cagione di naufragio)
 - (b) Risarcimento dei costi e spese legali sostenuti solo allo scopo di evitare o minimizzare la responsabilità o il rischio assicurato da parte di un'associazione (ad eccezione del paragrafo "Pretese discrezionali" della polizza)
- 1.2 Qualora tale responsabilità non sia recuperabile in conformità di:
 - (a) Qualsiasi polizza per rischi di guerra offerta dall'Associazione o da un altro assicuratore
- 1.3 Esclusivamente allo scopo della gestione dell'esclusione di responsabilità, costi, perdite e spese causati, indotti o derivanti direttamente o indirettamente da:
 - (a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
 - (b) Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice maligno, virus o processo o qualsiasi altro sistema elettronico
- 1.4 Ad eccezione delle responsabilità, costi, perdite e spese derivanti da:
 - (i) Esplosivi o metodi di detonazione o disposizione dei medesimi.
 - (ii) Uso del natante iscritto o del suo carico a scopo deleterio, a meno che tali merci siano armi chimiche o biochimiche.
 - (iii) Uso di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software e qualsiasi altro sistema elettronico per il lancio e/o il sistema di orientamento e/o il meccanismo di fuoco di armi o missili.

2. **Aree di esclusione**

- 2.1 Il Consiglio potrà decidere a propria discrezione di non effettuare il recupero di responsabilità, costi, perdite e spese causati, indotti o derivanti da un qualsivoglia evento, incidente o accadimento verificatosi in tali porti, luoghi, zone o aree o durante tale periodo da esso specificati.
- 2.2 L'Associazione potrà in qualsiasi momento o prima dell'inizio o durante l'anno della polizza, modificare, variare, estendere, aggiungere o diversamente alterare i porti, i luoghi, i paesi, le zone e i periodi specificati nella Clausola 2.1 rispetto alla data e al periodo specificati dall'Associazione con preavviso al Socio non inferiore a 24 ore dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso viene inoltrato.

3. **Annullamento**

L'Associazione potrà annullare la presente copertura con un preavviso al Socio a partire da una data e da un periodo da essa specificati non inferiore a 24 ore dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso di annullamento viene inoltrato.

4. **Limite di responsabilità**

- 4.1 Ai sensi della Clausola 4.2, il limite della responsabilità dell'Associazione in conformità di questa estensione per tutte le pretese sarà in totale USD 30 milioni per ciascun natante e ogni evento o occorrenza o serie di occorrenze derivanti da un unico evento.
- 4.2 Qualora una persona abbia effettuato più di una registrazione per la copertura contro i rischi biochimici del medesimo natante con l'Associazione e/o altro assicuratore partecipante all'Accordo di Pooling o alla polizza generale di riassicurazione per danni eccedenti, il totale rimborsabile per tutti gli obblighi, costi, perdite e spese derivanti da tali registrazioni non potrà superare l'importo stipulato nella Clausola 4.1 e gli obblighi dell'Associazione per ogni registrazione saranno limitati alla percentuale di tale importo come risarcimento massimo rispetto al totale di tutti i risarcimenti dovuti dall'Associazione e da qualsiasi altro assicuratore.

5. **Importi deducibili**

Gli importi deducibili saranno applicabili alla copertura pertinente specificata nel Certificato di assicurazione.

6. **Legislazione e prassi**

La presente clausola è disciplinata dalla legge e la prassi inglese.